



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 febbraio 2003

N. della Sezione: 426/2003

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.
Schema di d.P.R. recante "Regolamento
sulla organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa in data 30 gennaio
2003 e pervenuta a questo Consiglio di Stato in
data 1 febbraio 2003,

con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento governativo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Luigi Carbone;

PREMESSO e CONSIDERATO:

1. Lo schema di regolamento governativo in oggetto reca la disciplina della
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze.

L'intervento realizza l'unificazione organizzativa di due strutture sinora disciplinate da due distinti regolamenti concernenti, rispettivamente, gli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (d.P.R. 22 settembre 2000, n. 451) e quelli dell'ex Ministero delle finanze (d.P.R. 6 aprile 2001, n. 121).

La prosecuzione, in via transitoria, di tale regime anche a seguito della fusione dei due Dicasteri è stata possibile – afferma lo scrivente Ministero – in base al disposto dell'articolo 20, comma 4, del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze nella parte diversa dagli uffici di diretta collaborazione), secondo cui dopo l'unificazione dei due Dicasteri gli uffici di diretta collaborazione dell'unico Ministro sono disciplinati dai regolamenti concernenti gli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri.

Sullo schema in oggetto sono state sentite le organizzazioni sindacali e vi è il concerto del Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nel perseguire la suddetta finalità unificatoria, l'emanando regolamento prevede, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione:

- il Gabinetto del Ministro, in cui possono essere nominati anche otto consiglieri del Ministro, scelti fra persone di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero;

- la Segreteria del Ministro;

- il Servizio di controllo interno;

- l'Ufficio legislativo, denominato Ufficio del coordinamento legislativo, retto da un capo e articolato in due sezioni;

- l'Ufficio stampa.

Viene, inoltre, confermato l'assetto organizzativo relativo agli uffici di supporto dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che per lo svolgimento dei loro incarichi istituzionali si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio del coordinamento legislativo. Sui Vice Ministri, in particolare, era già intervenuto il d.P.R. 5 luglio 2002, n. 158 che, novellando il d.P.R. n. 451 del 2000, aveva istituito gli Uffici dei Vice Ministri. Nel contingente di tali uffici possono venire nominati un Capo dell'Ufficio (con compiti di coordinamento dell'attività del personale di supporto), un portavoce e due esperti nelle materie oggetto della delega. Su tale ultimo regolamento questa Sezione si è espressa con parere n. 1020 dell'11 aprile 2002.

3. L'unificazione degli Uffici di diretta collaborazione dei due Dicasteri viene concepita dal referente Ministero "in una prospettiva di impatto minimo sulla struttura organizzativa esistente", nel senso della effettuazione dei soli aggiustamenti ritenuti opportuni "alla luce dell'esperienza maturata nella concreta operatività del nuovo Ministero".

Ciò nonostante, l'operazione non si risolve in una mera sommatoria delle due strutture, ma costituisce – correttamente, secondo la Sezione – l'occasione per una riduzione dei contingenti previsti dai due precedenti regolamenti. Difatti, i contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri erano, rispettivamente, di 120 unità presso l'ex ministero del tesoro e di 150 presso l'ex Ministero delle finanze; il nuovo contingente prevede un totale di 230 unità, senza contare quelle assegnate alle segreterie e all'Ufficio del Vice Ministri e al Servizio di controllo interno.

Una corrispondente riduzione avviene anche per il numero massimo di incarichi dirigenziali, che si riduce ad un totale di 26 a fronte dei precedenti 24 per il tesoro e 30 per le finanze.

4. Altre innovazioni di rilievo introdotte dallo schema in oggetto – tutte condivisibili, ad avviso della Sezione – sono il potenziamento del Servizio di controllo interno, una diversa collocazione operativa del Servizio di documentazione tributaria e una connotazione più marcatamente economico-finanziaria della Segreteria tecnica del Ministro (il cui responsabile, secondo lo schema, sarà scelto sulla base di requisiti più selettivi degli attuali).

Oltre alle già accennate modifiche, consistenti nell'inserimento dei consiglieri del Ministro nell'ambito del Gabinetto e della articolazione in due settori dell'Ufficio per il coordinamento legislativo, si segnala altresì la istituzionalizzazione delle figure del consigliere diplomatico e dell'aiutante di campo del Ministro. A fronte di tali nuove figure, lo schema opera la soppressione di 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale per garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

Infine, si prevede una più ampia flessibilità nell'utilizzo del personale in servizio presso uffici alle dirette dipendenze del Ministro, nello svolgimento di alcune attività o nella realizzazione di singoli progetti.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, questo Consiglio di Stato esprime parere favorevole al contenuto dello schema in oggetto.

Diverso è, invece, il giudizio in ordine alla tecnica redazionale dell'emanando regolamento.

Lo schema in oggetto interviene novellando il d.P.R. n. 121 del 2001, relativo agli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministro delle finanze, ossia il regolamento più recente dei due attualmente in vigore. Contestualmente, prevede l'abrogazione dell'altro d.P.R., il n. 451 del 2000, relativo all'ex Ministro del tesoro.

La scelta così operata non appare condivisibile alla Sezione, che ritiene invece necessario operare la dovuta unificazione delle strutture di diretta collaborazione con un nuovo, apposito regolamento, che abroghi i due precedenti e che rechi il medesimo testo che risulterebbe da quello del d.P.R. n. 121 del 2001 con le modifiche dello schema in oggetto.

Tale diversa formulazione appare, innanzitutto, più rispondente alla *ratio* generale del decreto legislativo n. 300 del 1999, che (soprattutto nel caso del Ministro dell'economia e delle finanze) prevede, nell'ambito della riforma dei Ministeri, una "fusione" dei Dicasteri in uno nuovo piuttosto che la "incorporazione" di uno nell'altro, che comporterebbe, invece, la prevalenza dell'una o dell'altra delle strutture componenti.

Inoltre, la emanazione di un regolamento *ad hoc*, con una propria autonoma data e numerazione, e la abrogazione dei due precedenti d.P.R., di data antecedente alla unificazione dei due Dicasteri, soddisfano esigenze di chiarezza e di trasparenza della regolazione che non appaiono tenute in adeguata considerazione dalla attuale versione dello schema.

Difatti, ad un lettore esterno risulta ben più chiaro connettere la nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione unificati ad una nuova fonte regolamentare piuttosto che ricavarla dalla stratificazione di modificazioni ad un testo normativo che, paradossalmente, recherebbe ancora una data (quella del 6 aprile 2001) antecedente alla creazione del nuovo Ministero dell'economia e delle finanze (data che, come è noto, corrisponde a quella dell'avvio della attuale legislatura).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Maria Barbagallo)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)